

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4431</b>	<b>22 agosto 1995</b>	<b>ISTITUZIONI</b>

Concerne

## **concernente la mozione 6 febbraio 1995 dell'On. J. Paloschi relativa all'abbassamento a 16 anni dell'età che dà diritto al voto e all'eleggibilità a livello cantonale e comunale**

Onorevole Signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,

ci preghiamo presentare il nostro rapporto, ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sulla mozione citata in ingresso, ripresa dall'On. Giorgio Canonica.

### **I. OGGETTO DELLA MOZIONE**

Il presente atto parlamentare propone l'abbassamento dell'età minima per l'esercizio dei diritti politici, comprensivo del diritto di elettorato attivo (o diritto di voto) e del diritto di elettorato passivo (o eleggibilità), a livello cantonale e comunale, da 18 a 16 anni.

La mozione motiva tale proposta sostenendo che a 16 anni i giovani sono sufficientemente maturi e conseguentemente coinvolti nelle scelte politiche per poter esercitare tali diritti; secondo la mozionante inoltre "i desideri, i sentimenti, le spinte ideali e le accresciute esigenze da parte dei giovani oggi richiedono una maggiore partecipazione alla vita sociale, una nostra maggiore corresponsabilizzazione alle scelte che, in fin dei conti, peseranno molto più sul futuro dei giovani ticinesi che non su quello degli adulti. Ciò significa una maggiore partecipazione alla vita politica, sia nelle scuole, nelle associazioni, nei Comuni ma pure a livello cantonale". Tali motivazioni erano pure alla base della mozione presentata il 19 aprile 1994 dalla medesima (allora) deputata, mediante la quale aveva chiesto una modifica delle pertinenti norme atta a "garantire ai giovani una candidatura nelle liste per il rinnovo dei poteri cantonali e 18 seggi nel Gran Consiglio già nelle elezioni del 1995".

Ad ulteriore sostegno della presente proposta, l'atto parlamentare in questione richiama inoltre le norme in materia di esercizio dei diritti scaturenti dalla libertà di credenza e di coscienza e di reati contro l'integrità sessuale.

### **II. LA MAGGIORE ETÀ CIVICA NEL CANTONE TICINO E NELLA CONFEDERAZIONE**

Il delicato tema dell'età minima per l'esercizio dei diritti politici è stato, ancora nel più recente passato, oggetto di ampie discussioni e anche di ripetute consultazioni popolari, a

conclusione delle quali il diritto di voto e di eleggibilità è stato portato nel nostro Cantone, con la riforma costituzionale del 23 settembre 1990, da 20 a 18 anni (artt. 13 e 17 Cost. cant.).

D'altra parte anche il Costituente federale, con la riforma costituzionale del 3 marzo 1991 (art. 74 cpv. 2 Cost. fed.), ha in seguito abbassato analogamente l'età minima per l'esercizio del diritto di voto; con tale riforma anche l'età minima per essere eletti in Consiglio nazionale, in Consiglio federale e al Tribunale federale è stata portata automaticamente alla medesima età (artt. 75, 96 cpv. 1 e 108 cpv. 1 Cost. fed.).

Con particolare riferimento al nostro Cantone è utile ricordare che nei due decenni che hanno preceduto la citata riforma costituzionale del 23 settembre 1990 il popolo ticinese si era già espresso, negativamente, in ben tre occasioni sul medesimo oggetto, e più precisamente nel 1974 (11'811 si contro 23'029 no), nel 1979 (40'337/44'340) e nel 1986 (20'193/24'276).

La riforma era poi stata approvata, come detto, nel 1990 con 34'920 voti favorevoli contro 30'168 contrari, in accoglimento di un'iniziativa popolare in materia costituzionale del 16 ottobre 1989. L'abbassamento della maggiore età civica a 18 anni era peraltro pure stato proposto nel progetto di revisione totale della Costituzione cantonale presentato nel 1986 dalla speciale Commissione istituita dal Consiglio di Stato e l'attuale ordinamento è pure ripreso nel progetto di revisione totale licenziato dallo scrivente Consiglio il 20 dicembre 1994 (messaggio n. 4341).

### **III. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PRESENTE MOZIONE**

Come testè evidenziato, il tema della fissazione (abbassamento) dell'età minima per l'esercizio dei diritti politici a livello cantonale è stato ampiamente dibattuto negli ultimi 20 anni, trovando la sua attuale definizione agli inizi degli anni '90.

Per una migliore conoscenza dell'evoluzione che il nostro ordinamento ha conosciuto in tale materia, dal riconoscimento - con l'eccezione del diritto di voto alle donne, introdotto a livello federale nel 1971 - del diritto di voto universale (sancito con la Costituzione federale del 1848, con conseguente successivo allineamento dell'ordinamento cantonale) alla situazione odierna, e per quanto concerne più in particolare il tema più specifico dell'abbassamento dell'età minima da 20 a 18 anni, si richiamano segnatamente le estese considerazioni sviluppate nel rapporto (pagg. 109 e segg.) della già sopra citata Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato e presieduta dapprima dal compianto Dott. S. Crespi e quindi dall'On. A. Righetti, pubblicato nel 1986 nell'edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese (RDAT), nonché il rapporto del 24 aprile 1990 della Commissione speciale del Gran Consiglio in materia elettorale sulla menzionata iniziativa popolare del 16 ottobre 1989, poi sfociata nella riforma costituzionale del 23 settembre 1990.

In questi documenti sono approfonditamente esaminati gli argomenti che hanno motivato l'abbassamento della maggiore età civica da 20 a 18 anni, legati segnatamente alle profonde trasformazioni che la nostra società ha conosciuto negli ultimi decenni; allo sviluppo dell'istruzione; all'enorme crescita dei mezzi informativi e di comunicazione che consente oggi un contatto più intenso con i problemi del mondo e del nostro Paese; al conseguente interesse politico (già) dimostrato dai giovani di tale età; al fatto che la maggior parte dei giovani entrano a contatto con la vita attiva e il mondo del lavoro prima del compimento del ventesimo anno di età; alla necessità di ristabilire un corretto

equilibrio fra le varie classi di età alla luce del fenomeno di invecchiamento della popolazione; ecc.

Il Consiglio di Stato condivide tutt'ora pienamente tali considerazioni a sostegno del riconoscimento ai giovani della possibilità di partecipare attivamente alla vita politica e alle scelte del nostro Paese; in tal senso si era pure espresso nel principio, pur proponendone la non accettazione, nella risposta del 5 luglio 1994 alla mozione del 19 aprile 1994 dell'On. J. Paloschi.

Esso ritiene però che attualmente non siano date le premesse per ulteriormente abbassare tale limite, motivo per il quale l'ha pure ripreso nel progetto di revisione totale della Costituzione cantonale.

In primo luogo perchè, nonostante le argomentazioni di carattere generale avanzate nella mozione (peraltro condivise nel principio), si è convinti, per i motivi pure che verranno sviluppati nel seguito, che l'età di 18 anni costituisce il limite più adeguato per acquisire l'esercizio dei diritti politici, in funzione di quelle stesse ragioni che sono state sopraelenate e che hanno condotto all'attuale sua definizione.

In secondo luogo perchè l'attuale ordinamento, come precedentemente evidenziato, è stato solo di recente approvato, dopo tre infruttuosi tentativi nell'arco di meno di 20 anni (che si aggiungono a quello, pure con esito negativo, a livello federale del 18 febbraio 1979, che ha preceduto la riforma del 3 marzo 1991).

Inoltre va pure osservato che, come riconosciuto dalla stessa mozionante, nessun altro Cantone - così come la Confederazione - conosce un limite di età minima per l'esercizio di tali diritti inferiore ai 18 anni, tutti, senza eccezione, essendo ora allineati su quello di 18 anni.

In questo senso anche le argomentazioni della mozionante riferite all'età per l'esercizio dei diritti scaturenti dalla libertà di credenza e di coscienza da una parte ed ai reati contro l'integrità sessuale dall'altra non appaiono, a mente dello scrivente Consiglio, pertinenti, trattando diritti e fattispecie non confrontabili con l'oggetto della presente mozione.

Infatti nel primo caso la norma considerata (art. 49 cpv. 3 Cost. fed.) costituisce una norma del tutto speciale - sulla maggiore età legata alla citata libertà fondamentale - concernente l'attitudine a far valere in maniera indipendente i diritti scaturenti dalla stessa; la portata di tale disposizione si concretizza nel senso che, a fronte del principio secondo cui prima dei 16 anni i genitori dispongono l'educazione e l'attività religiosa dei loro figli, i minorenni di età superiore possono invocare essi stessi la libertà di religione e, in particolare, presentare essi stessi un ricorso di diritto pubblico; tale limite, così come la menzionata prerogativa dei genitori, non devono però comunque essere intesi in senso assoluto (cfr. per es. U. Häfelin, *Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse*, Vol. III, giugno 1991, pagg. 40 e segg., N. 116 ad art. 49).

Quanto invece alla legislazione penale in materia di reati contro l'integrità sessuale, il limite di 16 anni stabilito all'art. 187 CPS - che disciplina il reato di esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni/ atti sessuali con fanciulli, punendo colui che compie un atto sessuale con una persona minore di 16 anni - risponde a sua volta a considerazioni di altra natura rispetto a quelle addotte dalla mozionante per sostenere il proprio atto parlamentare. Come risulta pure dal messaggio del 26 giugno 1985 mediante il quale il Consiglio federale ha proposto la revisione - fra l'altro - delle norme del Codice penale in materia di reati nel campo sessuale (FF 1985 II 901, in particolare pag. 957 e segg.), il limite di età di 16 anni fissato nella citata norma (che pure era previsto nel precedente art. 191) costituisce una soglia (peraltro ampiamente dibattuta anche nell'ambito della revisione del CPS, entrata in vigore nel 1992) che è stata fissata in maniera univoca - vale a dire indipendentemente dalla specifica maturità ed esperienza di ogni singolo

minorenne - per assicurare la necessaria protezione di uno sviluppo armonioso dei fanciulli, ovvero fino all'età in cui si ritiene essi abbiano in linea generale potuto acquisire la necessaria maturità per accedere in modo responsabile alla sfera sessuale, e limitatamente quindi a questa. Notisi che in sede di esame e consultazione della revisione erano stati proposti da cerchie consistenti anche limiti di 14 risp. 15 anni.

Per quanto attiene ai limiti di età occorre peraltro inoltre rilevare che il CPS distingue piuttosto i regimi applicabili agli adolescenti (da 15 a 18 anni; art. 89) ed ai giovani adulti (dai 18 ai 25 anni; art. 100) in funzione del 18.esimo anno di età.

Di ben altra portata e pertinenza appare invece il parallelismo fra la maggiore età civica e la maggiore età civile. Infatti, malgrado non sussista un nesso cogente per farle coincidere, appare naturale, e corrisponde peraltro ad una lunga tradizione federale, che l'età per l'esercizio dei diritti politici venga allineata a quella che, in virtù del diritto civile, viene considerata la soglia alla quale, senza costatazione ufficiale, si ritiene che il giovane abbia acquisito una maturità sufficiente per partecipare autonomamente alla vita giuridica e poter prendere le necessarie decisioni, ovvero per acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri. Ora, è noto che il prossimo 1 gennaio 1996 entrerà in vigore la revisione del Codice civile svizzero, che, tenendo pure conto della recente riforma costituzionale concernente l'età per l'esercizio dei diritti politici e la tendenza in atto a livello europeo, prevede fra l'altro l'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale a 18 anni (vedi pure messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1993 in FF 1993 I 921; RU 1995 pag 1126).

Tenuto conto di tutte le argomentazioni sopra sviluppate e del fatto che con la presentazione del progetto di revisione totale della Costituzione cantonale il Consiglio di Stato si è già espresso per il mantenimento del limite di età vigente, peraltro corrispondente a quello proposto nel progetto della Commissione Righetti e unanimemente condiviso nella successiva procedura di consultazione, si ritiene pertanto di non accettare la proposta contenuta nella mozione.

#### IV. CONCLUSIONE

Ciò ritenuto, il Consiglio di Stato, riconfermando l'ordinamento previsto nel progetto di revisione totale della Costituzione cantonale, propone di respingere la presente mozione e che la stessa venga trattata nell'ambito dell'esame del citato messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994.

Vogliate gradire, Onorevole Signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella